

Uffici di staff degli organi di governo: regole specifiche per il personale

22/12/2025 Arturo Bianco Pubblico Impiego

Le PA statali, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 14 del d.lgs. n. 165/2001, possono dotarsi di uffici di collaborazione degli organi di governo. Negli enti locali tale possibilità è prevista dall'articolo 90 del d.lgs. n. 267/2000.

Siamo in presenza di incarichi che possono essere attivati esclusivamente per svolgere funzioni di supporto agli organi di governo. Con formule per molti versi analoghe, l'art. 14 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che questi uffici svolgono "*esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione*", mentre l'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che possono essere istituiti "*per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge agli organi di governo*".

Negli enti locali è necessario che la istituzione di questi uffici sia prevista nel regolamento di organizzazione, non occorre che siano previsti nella dotazione organica.

E' evidente che siamo in presenza di incarichi che hanno una natura fiduciaria, per cui in modo consolidato si ritiene che non vi sia un vincolo di assunzione tramite concorso o tramite una procedura selettiva ad evidenza pubblica. Rimane comunque fermo il vincolo per cui questi dipendenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area di inquadramento, quindi -ad esempio- la laurea anche breve se assunti come funzionari ed il diploma di scuola superiore se assunti come istruttori. Occorre evidenziare che l'assunzione può essere effettuata anche con la qualifica dirigenziale.

A questi uffici possono essere assegnati sia dipendenti a tempo indeterminato dell'ente che dipendenti assunti appositamente a tempo determinato.

Si ritiene in modo consolidato che la durata massima di queste assunzioni sia fissata nel mandato del Sindaco, quindi con la possibilità di superare il tetto generale dei 36 mesi.

Occorre ricordare che al vertice di questi uffici possono essere assegnati anche dei pensionati, sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 105/2023.

Il legislatore ha stabilito in modo inequivoco che i dipendenti e/o dirigenti degli uffici di staff degli organi politici non possano svolgere alcun incarico gestionale. Il che si traduce non solo nel divieto di adottare atti che hanno una rilevanza esterna, ma anche in quello di essere individuati come responsabili di procedimento, nonché di potere gestire risorse finanziarie e/o umane.

Le amministrazioni possono deliberare, per gli assunti a tempo determinato, la erogazione come trattamento economico accessorio di un "unico emolumento", che assorbe sia le indennità che i compensi per il lavoro straordinario e che è finanziato dall'ente e non è a carico dei fondi per la contrattazione decentrata.

IL TETTO DI SPESA

Le amministrazioni locali possono deliberare l'aumento della spesa per le assunzioni flessibili per gli uffici di staff degli organi politici ex articolo 90 del TUEL.

Leggiamo testualmente che *"per le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 90 TUEL, l'ente locale, non avendo sostenuto alcun esborso per contratti di lavoro a tempo determinato o di tipo flessibile né nel 2009 né nel triennio 2007-2009 (come indicato dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010), può, previa idonea motivazione, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte all'attività e al servizio da svolgere in staff al vertice politico"*. Sono queste le indicazioni, assai innovative, contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 178/2025.

Viene richiamata in premessa la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 1/2017, per la quale i comuni che non hanno avuto spesa per assunzioni flessibili né nell'anno 2009, né nel triennio 2007/2009, che si ricorda essere l'arco temporale per calcolare il tetto di spesa per le assunzioni flessibili, possono *"con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente"*.

Gli oneri per queste assunzioni entrano nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili: *"trattasi di incarichi che, in quanto volti a supportare l'esercizio delle funzioni politiche, sono conferiti fiduciariamente, previa definizione della disciplina rimessa all'autonomia regolamentare, differenti dagli incarichi ex art. 110 del TUEL che, in quanto volti ad ampliare le risorse a disposizione dell'apparato al di*

fuori della dotazione organica, sono soggetti agli stringenti limiti di legge sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo" ed ancora "la mancata menzione dell'art. 90 del TUEL tra le deroghe normative, fa concludere per l'applicazione della stessa al personale assunto in staff agli organi di vertice politico con contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato".

Viene tratta la seguente conclusione per queste assunzioni: "le peculiarità che non sono tali da giustificare l'esclusione dall'applicazione dei principi espressi dalla Sezione delle Autonomie per il ricorso al lavoro flessibile in casi eccezionali. Risulterebbe non ragionevole ed eccessivamente penalizzante per l'ente locale che non abbia fatto ricorso a contratti di lavoro flessibile nel 2009 e nel triennio 2007-2009, che l'assenza del dato storico di spesa ne comprometta la facoltà di ricorrere a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 90 TUEL, previsti tra l'altro come ordinaria modalità assunzionale presso gli uffici in staff del vertice politico".

LA INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE

I dipendenti degli uffici di staff degli organi di governo, quindi negli enti locali il personale assunto ex articolo 90 del d.lgs. n. 267/2000, non possono essere destinatari di incentivazione di funzioni tecniche. E' quanto chiarisce la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania n. 216/2025.

Leggiamo che "l'art. 90 del TUEL espressamente vieta lo svolgimento di funzioni gestionali anche nel caso in cui sia riconosciuto al personale di staff il trattamento stipendiale dirigenziale. La norma, nel prevedere la possibilità per gli enti locali di istituire con regolamento tali uffici li pone alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge escludendo la possibilità di effettuare l'attività gestionale anche nel caso in cui, nel contratto individuale di lavoro, il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale". Di conseguenza, "la previsione dell'art. 90, comma 3 bis TUEL, relativa all'impossibilità di attribuire compiti gestionali agli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi di indirizzo politico preclude la possibilità di inserire il personale di tali uffici di staff nei gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attività remunerabili ai sensi dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023 rientrando queste ultime tra le attività gestionali".

Nella stessa direzione si era già espresso l'ufficio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3325/2025, in

cui ci viene detto testualmente che "*non si vede come personale dipendente dell'Ente locale, assunto ex art. 90 del TUEL, possa .. svolgere le funzioni tecniche*". Il parere aggiunge che occorre applicare questa disposizione anche nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nel caso in cui, sulla base delle previsioni dettate dall'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/2000, tutto o parte dei compiti gestionali sono svolti dal Sindaco o dagli assessori.